

B O Z Z A

Rif. Rubrica n. **144/P** *Rep. Archivio Dem B 243 /r.a* Cod. cliente **77052**

N. _____ del Registro concessioni Anno **2018** N. _____ del Repertorio

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE

Codice Fiscale 95255720633

IL PRESIDENTE

Vista la legge 28/1/94, n.84 di riordino della legislazione in materia portuale come modificata dal Decreto Legislativo 4 agosto 2016, n.169 e ss.mm.ii.;

Visto, in particolare, l'art. 7, comma 1, del menzionato D. Lgs. n. 169/2016 che ha sostituito l'art. 6 della L. 84/94 ed ha introdotto, in luogo delle Autorità Portuali, n. 15 Autorità di sistema portuale (di seguito denominata AdSP);

Visto il D.M. n.423 datato 5 dicembre 2016 con il quale il Dott. Pietro Spirito è stato nominato Presidente dell'AdSP del Mar Tirreno Centrale;

Visto il D.M. 6 aprile 1994 che ha definito gli ambiti di competenza della cessata Autorità Portuale di Napoli, oggi ricompresi nell'ambito della giurisdizione dell'AdSP del Mar Tirreno Centrale;

Visto il D.M. 18.9.2006 che ha ampliato gli ambiti della circoscrizione territoriale della cessata Autorità Portuale di Napoli - estendendola al porto di Castellammare di Stabia dal Molo Quartuccio al Molo Borbonico - oggi ricompresi nell'ambito della giurisdizione dell'AdSP del Mar Tirreno Centrale;

Visti gli artt. 36 e ss. del Codice della Navigazione;

Viste le disposizioni contenute nel Regolamento del Codice della Navigazione, e in particolare l'art. 24 ;

Vista la legge 4 dicembre 1993 n. 494 e s.m.i.;

Premesso che:

- il Comitato Portuale della cessata Autorità Portuale di Napoli, con delibera

n. 233 del 20.07.2016 aveva espresso parere favorevole alla seguente azione amministrativa per regolarizzare il rapporto concessorio con la Compagnia Napoletana di Illuminazione e Scaldamento col Gas SpA (*in forma abbreviata Napoletanagas SpA*), P. Iva 00278030630, con sede in Napoli alla Via Galileo Ferraris n. 66/F:

- rilascio di atti concessori, a carattere quadriennale, a decorrere dall'anno 2002 in continuità ed integrazione della licenza n. 136/2000 R.C. scaduta il 31.12.2001, per l'occupazione del demanio marittimo di Napoli ai fini della posa di condutture interrato di complessivi ml. 2.784,79 asservite alla propria rete di distribuzione gas;
 - riconoscimento della congruità degli importi riscossi per canoni demaniali riferiti alle annualità dal 2002 al 2013 e applicazione del canone "ricognitorio", ex art. 39 C.N. e art. 37 Regol. Esec. C.N., a decorrere dall'anno 2014, attesa la natura di "pubblico interesse", come sancito dall'art. 14 del D. Lgs n. 164/2000 (cd. Decreto Letta) confermata dalla Giurisprudenza Amministrativa (sentenze TAR Liguria nn. 433/2008 e 434/2008) che aveva riconosciuto l'applicabilità del canone demaniale agevolato ad analoghi Enti di servizio pubblico (Snam Rete Gas SpA e alla Reti Gas SpA) ;
- con nota acquisita in data 25.9.2017, prot. AdSP n. 5000, la Napoletanagas SpA comunicava che a far data dall'1.10.2017 avrebbe avuto efficacia la sua fusione per incorporazione nella Italgas Reti SpA;
- detta fusione è stata formalizzata giusta atto per notar Carlo Marchetti di Milano, Rep. n. 14009/7401 datato 15.09.2017;

- la Napoletanagas SpA risulta estinta, per cancellazione, dal Registro Imprese della C.C.I.A.A. di Napoli, a decorrere dal 03.11.2017;

Visto che la Napoletanagas SpA ha versato i canoni demaniali richiesti fino al 31.12.2017 nonché ha costituito la cauzione ex art. 17 R.C.N. con polizza fidejussoria n. 9926253 emessa dalla Cassa di Risparmio di Ravenna in data 17.06.2016;

Preso atto che, per effetto della fusione societaria, la Italgas Reti Spa è subentrata a titolo universale nei contratti e nei rapporti giuridici della Napoletanagas SpA, comprensivi anche della titolarità negli adempimenti concessori sopra richiamati;

Visto che la Italgas Rete Spa ha provveduto al pagamento del canone 2018;

Preso atto che entrambe le Società non presentano pendenze debitorie verso l'AdSP, come da estratti contabili depositati agli atti d'ufficio;

Visto che nei termini di pubblicazione, ai sensi dell'art. 18 Reg. Cod. Nav., indicati con l'avviso n. del non sono pervenute osservazioni da parte di terzi;

Vista la delibera n. del con cui il Comitato di Gestione dell'AdSP ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art.9, comma 3, lett. f) della L.84/94 come modificata dal D.L.vo n. 169/2016 e ss.mm.ii., al rilascio di un titolo ricognitorio intestato alla Italgas Reti Spa per disciplinare dall'1.1.2002 al 31.12.2018 le occupazioni d.m., condotte dall'incorporata Società Napoletanagas, secondo le modalità della delibera CP n. 19/2015 richiamata in esordio, **a tutela dei fini demaniali, erariali e fiscali**, fermo restando l'esito della pubblicazione;

Il Dirigente Ufficio ABDM

Dr.ssa Roberta LATTARO

Dato atto che il Segretario Generale esprime parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa e tecnica della presente proposta di concessione ex artt. 4-5-6 della L. 241/90, avanzata dall'Ufficio ABDM

Il Segretario Generale

Ing. Francesco MESSINEO

Considerato che la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è rispondente alle esigenze dell'Ente e, pertanto, viene condivisa e fatta propria dal Presidente, secondo il presente schema di concessione predisposto dal Dirigente Ufficio ABDM;

CONCEDE

alla **ITALGAS RETI SpA - P. Iva 0048949001**, con sede legale in Torino al Largo Regio Parco n. 9, nella persona del legale rappresentante *pro tempore*, l'occupazione di aree demaniali marittime ricomprese nel territorio di pertinenza di questa AdSP - ambito portuale Napoli - **per il periodo decorrente dall'1 ottobre 2017 al 31 dicembre 2018**, per la posa di condutture interrato di complessivi **ml. 2.784,79** per la fornitura di gas naturale agli edifici ivi ubicati, in conformità alle planimetrie prodotte che, per il carattere riservato e protetto delle informazioni rese, classificate come "*infrastrutture critiche*" ai fini della Sicurezza del Servizio Erogazione Gas, restano depositate presso questa AdSP, e, inoltre,

RICONOSCE

alla medesima Società, nella qualità di Società incorporante della Compagnia Napoletana di Illuminazione e Scaldamento col Gas SpA - P. Iva 00278030630, giusta atto a rogito notarile indiato nelle premesse del presente atto, le suddette occupazioni demaniali marittime **per il pregresso periodo dall'1 gennaio 2002 al 30 settembre 2017**.

La presente licenza è rilasciata, ai soli fini demaniali marittimi e per quanto di specifica competenza, con l'obbligo di corrispondere all'AdSP, in riconoscimento della demanialità dei beni concessi ed in corrispettivo della presente concessione, il canone complessivo, desunto dalla vigente "ex art. 7 L. 494/1993, di € **44.443,46** (*quarantaquattromilaquattrocentoquarantatre/46*) esente IVA ai sensi degli artt. 1,3,4 del D.P.R. 633/72, confermato dall'art.1 – comma 933 – della Legge 296/06 e s.m.i., così ripartito:

- € 38.090,55 canone "pieno" relativo alle annualità dal 2002 al 2013, desunto dalla tabella canoni" (Tab. A, Ctg G, voce 608);
- € 6.352,91 canone "ricognitorio", ex art. 39 C.N. e art. 37 Regol. Esec. C.N., relativo alle annualità dal 2014 al 2018, facendo, comunque, salva la facoltà dell'AdSP di richiedere le ulteriori somme a conguaglio qualora, ad esito della verifica amministrativa, risultasse illegittima l'adozione del canone agevolato alle Aziende gestori dei servizi di pubblica utilità.

Il concessionario ha, comunque, l'obbligo di munirsi di ogni eventuale ulteriore nulla osta/autorizzazione previsti dalla legge e rientranti nelle competenze di altre Amministrazioni, e, in particolare, di quelli a carattere edilizio/urbanistico, ambientale e paesaggistico.

Alla scadenza della concessione, il titolare dovrà sgomberare a proprie spese i beni demaniale marittimi occupati, asportandovi le opere amovibili realizzate e le attrezzature ivi installate, e quindi riconsegnarli nel pristino stato nelle migliori e funzionali condizioni all'AdSP.

Nel caso in cui, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione (e successive modificazioni), il concessionario presenti domanda di rinnovo, prima di detta scadenza, in modo che all'epoca in cui questa dovrà

verificarsi, sia dato corso agli adempimenti istruttori di selezione, non si darà luogo provvisoriamente allo sgombero dei beni concessi finché non si siano concluse le procedure di selezione.

L'AdSP avrà, comunque, la facoltà di dichiarare la decadenza del titolare dalla presente concessione, nel caso in cui rilevi che lo stesso abbia contravvenuto alle condizioni generali e speciali a cui è subordinata nonché di revocare la presente concessione quando lo ritenga necessario, ai fini della maggiore tutela degli interessi pubblici marittimi, ai sensi dell'articolo 47 e 48 del codice della navigazione, senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione. Il concessionario potrà solo ottenere il rimborso della metà del canone pagato nel caso in cui abbia usufruito della concessione per un periodo non eccedente la metà di quello indicato nella licenza.

Nei suddetti casi di revoca della concessione, o di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, i beni demaniali marittimi, asportandovi le attrezzature di facile rimozione installate, e di riconsegnarli nel pristino stato all'AdSP, sulla semplice intimazione scritta dalla stessa che sarà notificata all'interessato, in via amministrativa, per mezzo di un proprio Agente.

In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'albo dell'Ufficio di porto e del Comune entro il cui territorio insiste il bene occupato.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e alla riconsegna dei beni demaniali in concessione, tanto alla scadenza che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'AdSP avrà facoltà di

provvedervi d'ufficio in danno al concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese nei modi prescritti dalle vigenti leggi, oppure rivalendosi sulle somme depositate ai sensi dell'art. 17 del Regolamento di Esecuzione al C.N. o che potranno ricavarsi dalla vendita delle attrezzature di facile rimozione ivi installate, vendita che l'AdSP avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando, in tal caso, integra la responsabilità della concessionaria per le eventuali maggiori spese delle quali l'AdSP potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dalle vigenti leggi in materia.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'AdSP dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e/o alle proprietà nell'esercizio della presente concessione o per qualunque altro utilizzo non autorizzato dalla presente concessione d.m..

Non potrà eccedere i limiti assegnati, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessa, né recare intralci agli usi ed alla circolazione cui fossero destinate.

Dovrà, inoltre, lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, al bene demaniale concesso, agli incaricati dell'Autorità, al personale P.G. della Capitaneria di Porto, ai funzionari ed agli agenti del Provveditorato per le Opere Pubbliche, della Finanza e delle Amministrazioni pubbliche che vi avessero interesse.

La presente licenza è inoltre subordinata, oltre che alle discipline doganali e di pubblica sicurezza, alle seguenti condizioni speciali:

1. i beni demaniali marittimi devono essere adibiti esclusivamente allo scopo per

- il quale sono stati assentiti in concessione;
2. l'eventuale installazione di insegne pubblicitarie deve essere preventivamente autorizzata dall'AdSP;
 3. il concessionario deve curare scrupolosamente la pulizia, la derattizzazione, la disinfestazione dei beni occupati ed il loro riassetto, assicurando il rispetto delle disposizioni in materia di igiene e sicurezza del lavoro ai sensi del D.lgs. n.81/2008 e s.m.i.;
 4. nessun indennizzo è dovuto al concessionario al termine della concessione per eventuali migliorie apportate alla stessa;
 5. è posto in capo al concessionario l'onere dell'ordinaria e della straordinaria manutenzione dei beni concessi, che dovranno essere restituiti, alla scadenza, nelle migliori e funzionali condizioni all' AdSP. Ogni lavoro che non sia di ordinaria manutenzione dovrà essere autorizzato dalla stessa Amministrazione concedente;
 6. il concessionario resta unico e solo responsabile sia penalmente che civilmente per qualsiasi danno dovesse derivare a persone o cose durante l'esercizio della concessione a norma dell'articolo 23 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione;
 7. il canone versato per la presente concessione si intende corrisposto a titolo provvisorio, e il concessionario, sottoscrivendo il presente atto si impegna a corrispondere eventuali conguagli anche riferiti ad annualità precorse, riconoscendo irrilevante la scadenza della presente licenza in quanto trattasi di impegno pattuito;
 8. il concessionario, con la sottoscrizione della presente licenza:
 - conferma l'impegno formale di rimuovere, a proprie cure e spese, le opere

realizzate qualora il relativo ambito portuale fosse oggetto di rifunionalizzazione specialistica;

- s'impegna, qualora le aree/beni occupati contrastino con il nuovo Piano Regolatore Portuale - ex art. 5 Legge 84/94 - ma anche con gli ulteriori atti di programmazione adottati dall'AdSP, a rimetterli in pristino stato, nel termine perentorio determinato dall'Autorità concedente, senza pretese d'indennizzo o rimborso di sorta;
9. ai fini dell'articolo 47 lett.d) il numero di rate di canone il cui mancato pagamento comporta la decadenza della concessione è fissato in 1 (uno);
 10. il concessionario si obbliga a corrispondere i tributi, le tasse e le imposte dovute per legge, in dipendenza del presente rapporto concessivo;
 11. al concessionario incombe l'onere di garantire il rispetto dei parametri previsti dalla legge in materia di inquinamento elettromagnetico;
 12. il concessionario ha l'obbligo di verificare il mantenimento in sicurezza dei beni demaniali marittimi oggetto della presente concessione nonché di segnalare – senza indugio/immediatamente – a questa AdSP l'eventuale stato di pericolo dei beni medesimi, a mezzo di un sistema di comunicazione che comprovi l'avvenuta ricezione della segnalazione stessa e immediatamente provvedere alla sua eliminazione qualora sia fattibile con interventi di ordinaria manutenzione;
 13. in presenza di potenziali pericoli per la conduzione delle attività oggetto del presente atto, astenersi dal continuare nell'esercizio dell'attività stessa e vietare l'accesso e l'uso alle aree relative predisponendo ogni misura utile anche mediante apposizione di adeguata segnaletica visibile di impedimento;
 14. il concessionario si impegna al pagamento della fornitura dei beni e/o servizi

(canoni e diritti) entro 60 (sessanta) giorni dalla data dell'avviso di pagamento o di altro documento giustificativo comunque denominato, che saranno inviati mediante email/pec all'indirizzo desumibile dal registro imprese o da altro indirizzo comunicato dal debitore cui è fatto onere in tale senso; la mancata lettura di detta comunicazione mail non è in alcuna modo opponibile all'AdSP. In mancanza di tale indirizzo, la fattura viene spedita con posta ordinaria (fattura commerciale aperta) e non è opponibile all'AdSP alcuna doglianza di eventuale mancato ricevimento. Il concessionario è altresì edotto che, decorsi i termini di pagamento innanzi citati, per ogni giorno di ritardo dovranno essere corrisposti gli interessi al tasso del 3% su base annua, divisore 360;

15. il concessionario si impegna in caso di ritardato pagamento dei canoni richiesti, a corrispondere l'indennità di mora e/o interessi previsti dalla Delibera Presidenziale AdSP n. 176/2017 ed è, altresì, edotto che il versamento di detti oneri non pregiudica altre eventuali azioni quali l'incameramento dei depositi a cauzione, la dichiarazione di decadenza o il ricorso all'Autorità Giudiziaria competente;
16. il concessionario si obbliga a registrare il presente atto presso il competente Ufficio Finanziario - Agenzia delle Entrate Napoli 3 - in regime proporzionale rispetto al valore dello stesso, secondo la normativa vigente, nonché a versare quanto dovuto in caso di ritardata registrazione.

Al concessionario:

- essendo stati corrisposti i canoni demaniali dovuti per la concessione in parola (annualità dal 2002 al 2018), come da estratto conto e reversali di introito depositati agli atti d'ufficio;
- essendo stata costituita la cauzione ex art. 17 R.C.N. di € 2.562,01 con polizza

fidejussoria n. 9926253 emessa dalla Cassa di Risparmio di Ravenna in data 17.06.2016, stipulata dalla Napoletanagas Spa che, ai sensi dell'atto di fusione indicato nelle premesse, si intende trasferita a nome della Società incorporante.

si rilascia la presente licenza, che il proprio rappresentante *pro-tempore* egli sottoscrive in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi sopra espressi, dichiarando di eleggere il proprio domicilio in Torino al Largo Regio Parco n. 9.

Napoli,

IL CONCESSIONARIO

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e seguenti del codice civile, il concessionario ha preso attenta visione e dichiara di accettare espressamente le sopra indicate condizioni speciali nn. 1-2-3-4-5-6-9-10-11-12-13-14-15-16

IL CONCESSIONARIO

**L'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MAR TIRRENO CENTRALE
IL PRESIDENTE
Pietro SPIRITO**